

IL NUOVO REATO DI FEMMINICIDIO

LA FATTISPECIE E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

L'art. 577-bis c.p. è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 2 dicembre 2025, n. 181, recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"

La nuova disposizione si colloca nel solco di un percorso legislativo di progressivo rafforzamento della tutela penale contro la violenza di genere (L. n. 77/2013 di ratifica della Convenzione di Istanbul, L. n. 69/2019 c.d. "Codice rosso", L. n. 168/2023), ed è espressamente presentata come **fattispecie autonoma e speciale di omicidio**, costruita intorno:

- alla **qualità di donna** del soggetto passivo quale **vittima qualificata**: la dottrina rileva un primo profilo problematico, specie con riguardo all'identità di genere: segnala che la nozione di "donna", nelle ipotesi di mutamento di sesso, è tradizionalmente ricondotta alla L. n. 164/1982, che richiede un vaglio giudiziale per la rettificazione anagrafica; ciò può far emergere incertezze per le situazioni di transizione non ancora cristallizzate giudizialmente.
- Alla **circostanza qualificante / movente di genere** che connota la condotta e con un **catalogo di ipotesi alternative di movente/contesto**, che costituiscono il nucleo di tipicità:
 - atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione;
 - atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna;
 - condotta in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
 - atto di limitazione delle libertà individuali

Si insiste sul fatto che il **baricentro della fattispecie** sta nella combinazione:

- tra la **qualità di donna** della vittima;
- e il **"movente di genere"**, ossia la riconducibilità della condotta a una dimensione discriminatoria o di potere fondata sul genere

In questo senso, il femminicidio viene inquadrato come **gender-motivated crime**, con riferimento ai ruoli sociali e ai rapporti di potere legati al genere, più che alle sole caratteristiche biologiche del sesso

La L. 181/2025 e l'art. 577-bis c.p. sono letti, da una parte rilevante della dottrina, come l'atto con cui il diritto penale **consacra l'ingresso della "prospettiva di genere"** nel sistema:

- il femminicidio viene descritto come:
 - **crimine di potere**, fondato su stereotipi socioculturali che ostacolano l'eguaglianza nelle libertà fondamentali;
 - manifestazione di rapporti di forza storicamente diseguali, di dominazione e discriminazione sulle donne

Il femminicidio è un **delitto di potere** che colpisce le donne "in quanto donne", in contesti proprietari e gerarchici; questo determina un **"surplus di disvalore"** rispetto all'omicidio comune;

la tipizzazione autonoma rende **visibile** la matrice discriminatoria di queste uccisioni, prima assorbita nell'omicidio generico; introduce nel sistema penale una **lente di genere**, superando la falsa neutralità che storicamente ha occultato la subordinazione femminile.

La scelta di una pena più severa per il femminicidio viene considerata **ragionevole** e costituzionalmente orientata, perché tiene conto della struttura discriminatoria del fenomeno; la stessa Convenzione di Istanbul legittima misure specifiche a favore delle donne come non discriminatorie.

Sul piano culturale e preventivo:

- "nominare" il femminicidio favorisce la presa di coscienza sociale e la costruzione di categorie interpretative adeguate;
- consente di descrivere il delitto come fondato su discriminazione strutturale, contrastando letture stereotipate o giustificazioniste (es. passioni, raptus)].

In chiave criminologica, si distinguono diverse **tipologie** di femminicidio:

- **"intimo"**: nelle relazioni affettive di coppia (partner, ex partner);
- **"familiare"**: in contesti domestici e familiari, anche al di fuori della coppia;
- **"non intimo"**: in assenza di un rapporto pregresso, alimentato da odio misogino verso le donne (es. uccisione di prostitute, il fenomeno dei serial killer)

Rapporto con l'omicidio comune (art. 575 c.p.) e con le aggravanti speciali (artt. 576-577 c.p.)

L'art. 577-bis c.p. è qualificato come **fattispecie autonoma e speciale** rispetto all'art. 575 c.p.

- ogni uccisione di una donna:
 - che **sia motivata** da odio, discriminazione, prevaricazione, controllo/possesso in quanto donna, rifiuto affettivo, limitazione delle libertà;
 - ricadrà nello **schema del femminicidio**, con pena base dell'ergastolo;
- mentre le altre uccisioni di donne (es. conflitti non connotati da motivi di genere) continueranno a essere punite come **omicidio doloso comune** ex art. 575 c.p. Quindi, di fronte alla uccisione di una donna, le indagini dovranno essere rivolte sempre in prima battuta alla individuazione del movente di genere e, solo all'esito, si potrà qualificare correttamente il fatto?

La dottrina mette in luce possibili sovrapposizioni:

- tra art. 577-bis c.p. e l'aggravante dell'omicidio in contesto relazionale ex art. 577, comma 1, n. 1 c.p. (omicidio del coniuge, convivente, persona legata da relazione affettiva) che comporta la pena dell'ergastolo come nel caso della nuova fattispecie;
- nonché con l'ipotesi dell'omicidio commesso in occasione di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, già punito con l'ergastolo ex art. 576 c.p.

Si evidenzia il rischio di una **duplicazione di valutazioni sul medesimo disvalore di genere**, con riflessi potenziali sul principio del ne bis in idem sostanziale

Elemento soggettivo

L'art. 577-bis c.p. è punito a titolo di **dolo generico**: è sufficiente la coscienza e volontà di cagionare la morte di una donna nelle condizioni tipizzate; non è richiesto un dolo specifico diretto alla discriminazione come fine autonomo

GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

In tale prospettiva:

- si sostiene che l'introduzione del delitto di femminicidio risponde all'obbligo dello Stato di **rimuovere disuguaglianze di fatto** ai sensi dell'art. 3, comma 2, Cost. e delle carte internazionali sui diritti umani;

- e che l'art. 4, par. 4, della Convenzione di Istanbul esclude il carattere discriminatorio delle "misure specifiche" volte a prevenire e proteggere le donne dalla violenza.

Tuttavia, altre analisi rilevano che:

- **né la Convenzione di Istanbul né la Direttiva 2024/1385/UE** prevedono un obbligo di tipizzare un autonomo reato di femminicidio;
- gli obblighi internazionali riguardano piuttosto la **criminalizzazione di specifiche condotte** (violenza fisica, sessuale, stalking, ecc.) e l'adozione di politiche integrate di prevenzione e protezione.

Si registra dunque un **contrasto interpretativo**:

- una linea dottrinale legge il femminicidio come **attuazione necessaria** degli obblighi sovranazionali;
- un'altra lo considera **non imposto** in quanto fattispecie autonoma, enfatizzandone la dimensione simbolica più che quella strettamente vincolata da hard law internazionale

LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RISPETTO ALLA FATTISPECIE

Parità di trattamento e art. 3 Cost.

- **Critica di discriminatorietà "al contrario"**: si sostiene che la creazione di una fattispecie autonoma che distingue l'uccisione di una donna da quella di un uomo determinerebbe una "ingiustificata differenza nel trattamento di due fenomeni uguali, differenziati soltanto dal sesso della vittima"
- Si segnala che, in termini di coerenza, sarebbe allora da considerare la tipizzazione autonoma di altre ipotesi (es. omicidio per omofobia)

Altra dottrina sottolinea la **non valorizzazione della parità di genere** e la possibile disparità rispetto a:

- omicidi commessi da donna verso uomo;
- omicidi in relazioni omoaffettive maschili

In senso opposto:

- la maggiore severità per il femminicidio non è discriminatoria ma costituisce un **“rimedio correttore”** a ingiustizie storiche e strutturali;
- si richiama, in chiave comparata e sovranazionale, la logica del **“diritto diseguale egualitario”**, per cui un trattamento differenziato può essere funzionale all’uguaglianza sostanziale
- l’art. 4, par. 4, Conv. Istanbul legittima misure specifiche a tutela delle donne come non discriminatorie.

Tassatività e determinatezza (art. 25, comma 2, Cost.)

Più fonti criticano la **formulazione ampia e “valoriale”** delle clausole motivazionali:

- espressioni quali “odio”, “discriminazione”, “prevaricazione”, “controllo o possesso o dominio in quanto donna”, “limitazione delle libertà individuali” sono giudicate concetti **indeterminati**, difficili da accertare oltre ogni ragionevole dubbio
- il riferimento “in quanto donna” è considerato problematico sul piano della **tassatività**, perché postula un’indagine sul “perché” dell’odio o del controllo, con rischio di cadere in valutazioni psicologiche e culturali fortemente opinabili [

Si teme così una **eccessiva discrezionalità giudiziale**: IL GIUDICE POTREBBE FONDARE LA SUA DECISIONE SU PREGIUDIZI E IMPRESSIONI SOGGETTIVE ANZICHÉ SU CRITERI OGGETTIVAMENTE VERIFICABILI

Rilevanza dei motivi e principio di colpevolezza

Altra critica riguarda il ruolo centrale attribuito ai **motivi** dell’azione:

- tradizionalmente, i motivi afferiscono alla **graduazione della pena** e alle circostanze, non al nucleo di tipicità del reato;
- l’art. 577-bis c.p. tipizza invece un reato in cui la qualificazione penale dipende in modo essenziale dal movente di odio/discriminazione/controllo: il motivo diventa elemento oggettivo della fattispecie di reato.

La dottrina segnala il rischio di uno slittamento verso un **“diritto penale dei motivi”**, con un giudizio etico sulla persona dell’autore (misogino, discriminatore) più che sulle sole condotte materiali.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RAPPORTO CON ARTT. 576 E 577 C.P.

Pena base

La pena prevista dall'art. 577-bis c.p. è l'**ergastolo**

Inoltre, la norma dispone che:

- *“Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577”*

L'art. 576 c.p. prevede l'ergastolo come pena per l'omicidio aggravato in alcune ipotesi (tra cui, in occasione di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, ecc.)

L'art. 577 c.p. prevede a sua volta l'ergastolo per l'omicidio commesso, tra l'altro, contro il coniuge, la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva

Già la disciplina previgente, dunque, contemplava **numerosi casi di ergastolo** per l'omicidio di donna in contesti relazionali “intimi” o domestici tramite l'innesto delle aggravanti ex artt. 576 e 577 c.p.

Circostanze attenuanti e limiti minimi di pena

L'art. 577-bis introduce una disciplina speciale di bilanciamento che deroga agli artt. 65, 67 e 69 c.p.:

- se è riconosciuta **una sola attenuante**, ovvero una attenuante concorre con le aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. ed è ritenuta prevalente, **la pena non può essere inferiore a 24 anni**;
- se ricorrono **più attenuanti**, ovvero più attenuanti concorrono con le aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. e sono ritenute prevalenti, **la pena non può essere inferiore a 15 anni**.

Si tratta di una **“blindatura” parziale dell'ergastolo**:

- l'ergastolo è la pena base;
- anche in presenza di attenuanti prevalenti, il giudice è vincolato a soglie minime estremamente elevate (24 o 15 anni)

LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RISPETTO ALLA PENA

Non si può non osservare che la combinazione tra:

- ergastolo quale pena base obbligatoria;
- forti vincoli nel bilanciamento delle attenuanti (minimo 24 o 15 anni);

è **sproporzionata**:

- si ritiene compromessa la possibilità di una pena autenticamente “individualizzata” in funzione del caso concreto, in contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost.
- il nuovo art. 577-bis pare reintrodurre significative aree di rigidità

La disciplina degli automatismi punitivi e del bilanciamento delle circostanze è stata già oggetto di interventi della Corte costituzionale in relazione all’art. 577 c.p., volti ad attenuare le rigidità negli automatismi sanzionatori: nella sent. n. 197/2023, ha dichiarato l’illegittimità del terzo comma dell’art. 577 c.p. nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti alcune attenuanti (art. 62 n. 2 PROVOCAZIONE e 62-bis c.p. ATTENUANTI GENERICHE), riaffermando la necessità di un **trattamento sanzionatorio personalizzato**;

La stessa Corte (sent. n. 220/2020) ha tuttavia riconosciuto la **ragionevolezza della scelta legislativa di comminare l’ergastolo** per determinate ipotesi di omicidio, valorizzando il margine di discrezionalità del legislatore in materia penale

La Corte di Cassazione nel 2024 [*Cass. Pen., Sez. 1, N. 19705 del 17-05-2024*], richiamando tali pronunce, sottolinea che la previsione dell’ergastolo per omicidi connotati da particolare disvalore (es. omicidio del coniuge) rientra nella **politica criminale discrezionale del legislatore** e non è di per sé irragionevole

Questi precedenti non riguardano direttamente l’art. 577-bis c.p., ma sono significativi per comprendere:

- da un lato, la **tendenza costituzionale a limitare automatismi e preclusioni assolute sui bilanciamenti**;
- dall’altro, il riconoscimento, entro certi limiti, della **legittimità dell’ergastolo** come risposta ai delitti valutati di massimo disvalore.

In sintesi, la giurisprudenza - costituzionale e di legittimità - richiamata conferma:

- la **legittimità, in linea generale, dell’ergastolo** per figure di omicidio repute di massimo disvalore;

- ferma restando la necessità di preservare spazi di bilanciamento e individualizzazione.

Altra criticità attiene alla sovrapposizione con aggravanti esistenti e si principio del ne bis in idem.

Si è già detto che:

- omicidi di donne commessi in contesti di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, rapporti familiari o affettivi stretti erano **già puniti con l'ergastolo** mediante le aggravanti ex artt. 576 e 577 c.p.
- la nuova fattispecie rischia quindi di **duplicare** la reazione penale per situazioni in larga misura sovrapponibili;

con conseguente:

- rischio di **sovraccarico definitorio** e difficoltà di coordinamento sistematico;
- possibili frizioni con il principio del ne bis in idem sostanziale se il medesimo nucleo di disvalore (violenza di genere in contesto relazionale) venisse valorizzato più volte, sia a livello di fattispecie autonoma che di aggravanti (EFFETTO SUI BENEFICI PENITENZIARI)
- difficoltà nel distinguere ciò che connota il movente della nuova fattispecie dai motivi abietti e futili (art.61 n. 1, c.p.) e dalle sevizie e crudeltà nella esecuzione del delitto (art.61 n.2 c.p.)

Efficacia deterrente e dati statistici

- sussiste il ragionevole dubbio che l'innalzamento punitivo fino all'ergastolo abbia un **effettivo effetto deterrente**, soprattutto verso soggetti che non hanno interiorizzato la parità di genere;
- richiamando dati del Ministero dell'Interno, si osserva che le statistiche non attesterebbero un aumento significativo del fenomeno, ma anzi una tendenziale stabilità o diminuzione, anche nel periodo pandemico

	2017	2018	2019	2020
omicidi	375	359	315	271
...di cui con vittima femminile	132	141	111	112
...di cui in ambito familiare/affettivo	143	161	151	142
...di cui con vittime di sesso femminile	96	111	94	98
...di cui da partner/ex partner	57	75	68	66

Non sono dunque cresciuti gli omicidi di donne, neppure durante le restrizioni dovute alla pandemia, come invece i criminologi temevano considerando che le donne sono, nella maggioranza dei casi, vittime di omicidio familiare.

Pertanto, a differenza di paesi esteri – ed in particolare del Centro e Sud America – in cui vi è un contesto culturale e sociale con una forte componente discriminatoria, sessista e violenta contro le donne che giustifica l'introduzione di un delitto autonomo di femminicidio, nel quadro nazionale italiano manca un fenomeno criminologico tanto diffuso.

Si tratta, per di più, di un intervento che gonfia la massa degli illeciti penali, che è già di per sé molto ampia (tant'è vero che si parla spesso della necessità di depenalizzazione di alcuni reati).

*Fiandaca: “la **politica elude il problema della reale efficacia preventiva e orientativa della punizione** innanzitutto per la seguente ragione: creando nuovi reati o introducendo circostanze aggravanti i politici di turno mostrano di rispondere in modo sollecito alle aspettative di protezione e alle paure dei cittadini. ,*

Gli stessi studi criminologici mostrano come la sanzione penale e la creazione di nuovi reati non costituisca un efficace deterrente nella commissione di determinati fatti

escogitare strategie di prevenzione (di natura sociale, economica, educativa, ecc.) volte a incidere con maggiore efficacia sulle cause profonde dei mali da contrastare, presuppone capacità progettuali, competenze e risorse, sia economiche sia umane”.

Per intervenire efficacemente e reprimere i comportamenti maschilisti occorrerebbe convertire, attraverso la cultura e l'educazione, i soggetti maschilisti, che vedono la donna inferiore all'uomo. Al contrario, per punire le condotte aggressive ai danni delle donne, erano più che sufficienti le norme incriminatrici preesistenti”

La pena assurge a strumento di pronto intervento e ansiolitico sociale, per di più a costo zero.

E' una politica penale di **“gonfiamento” degli illeciti** a fini simbolici, piuttosto che fondata su strategie di prevenzione sostanziale (sociale, economica, educativa)

Sintesi conclusiva

Dalle fonti analizzate emerge che:

- l'art. 577-bis c.p. configura un **reato autonomo di omicidio di donna a movente di genere**, con pena base dell'ergastolo e forte “blindatura” del bilanciamento delle attenuanti;
- la fattispecie si colloca in un **percorso di valorizzazione della prospettiva di genere** nel diritto penale e di adempimento (in senso lato) degli obblighi sovranazionali in tema di violenza contro le donne;
- la disciplina interagisce in modo complesso con le pregresse aggravanti ex artt. 576 e 577 c.p., che già conducevano spesso all'ergastolo, sollevando questioni di coordinamento e di possibile duplicazione valutativa;
- sul piano costituzionale, la dottrina segnala:
 - tensioni con il principio di **parità e non discriminazione** (art. 3 Cost.), sia nella prospettiva di chi vede una disparità “al contrario”, sia in quella che giustifica il trattamento differenziato come strumento di uguaglianza sostanziale;
 - dubbi sulla **tassatività e determinatezza** delle clausole motivazionali e sulla centralità attribuita ai motivi;
 - possibili contrasti con la **proporzionalità della pena** e l'esigenza di individualizzazione (art. 27, comma 3, Cost.), alla luce anche della giurisprudenza costituzionale che ha limitato altri automatismi sanzionatori;
- sul piano di politica criminale, il dibattito oscilla tra:
 - una lettura che enfatizza il valore **espressivo-simbolico e culturale** della tipizzazione, come strumento di riconoscimento e contrasto di una violenza strutturale;
 - e una lettura critica che ne evidenzia il carattere di intervento punitivo **non strettamente necessario**, potenzialmente ridondante rispetto al quadro previgente e non decisivo in termini di prevenzione effettiva.

La concreta applicazione giurisprudenziale dell'art. 577-bis c.p. (ancora recente alla data di entrata in vigore) costituirà il banco di prova:

- sia per la **tenuta costituzionale** della norma;
- sia per la sua **effettiva capacità di distinguere**, sul piano probatorio e interpretativo, il femminicidio dagli altri omicidi, evitando al contempo arbitri applicativi e sovrapposizioni irrisolte con la disciplina delle aggravanti esistenti.